COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.9.2019
COM(2019) 435 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele, della direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana, della direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana e della direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana

Indice

1. DIRETTIVA 2000/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 GIUGNO 2000, RELATIVA AI PRODOTTI DI CACAO E DI CIOCCOLATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA 2
 - 1.1. Introduzione 2
 - 1.2. Base giuridica 2
 - 1.3. Esercizio della delega 2
 - 1.4. Conclusioni 2
2. DIRETTIVA 2001/110/CE DEL CONSIGLIO, DEL 20 DICEMBRE 2001, CONCERNENTE IL MIELE 2
 - 2.1. Introduzione 2
 - 2.2. Base giuridica 3
 - 2.3 Esercizio della delega 3
 - 2.4. Conclusioni 3
3. DIRETTIVA 2001/111/CE DEL CONSIGLIO, DEL 20 DICEMBRE 2001, RELATIVA A DETERMINATI TIPI DI ZUCCHERO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA 3
 - 3.1. Introduzione 3
 - 3.2. Base giuridica 4
 - 3.3. Esercizio della delega 4
 - 3.4. Conclusioni 4
4. DIRETTIVA 2001/112/CE DEL CONSIGLIO, DEL 20 DICEMBRE 2001, CONCERNENTE I SUCCHI DI FRUTTA E ALTRI PRODOTTI ANALOGHI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA 4
 - 4.1. Introduzione 4
 - 4.2. Base giuridica 4
 - 4.3. Esercizio della delega 5
 - 4.4. Conclusioni 5
5. DIRETTIVA 2001/113/CE DEL CONSIGLIO, DEL 20 DICEMBRE 2001, RELATIVA ALLE CONFETTURE, GELATINE E MARMELLATE DI FRUTTA E ALLA CREMA DI MARRONI DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA 5
 - 5.1. Introduzione 5
 - 5.2. Base giuridica 6
 - 5.3. Esercizio della delega 6
 - 5.4. Conclusioni 6

1. DIRETTIVA 2000/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 GIUGNO 2000, RELATIVA AI PRODOTTI DI CACAO E DI CIOCCOLATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

1.1. Introduzione

La direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1] stabilisce definizioni e norme comuni per la composizione, le caratteristiche di fabbricazione, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato.

L'articolo 5 della direttiva conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alla modifica dei punti C e D dell'allegato I per tenere conto del progresso tecnico e dell'evoluzione delle norme internazionali pertinenti.

1.2. Base giuridica

La relazione è richiesta in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2. Conformemente a tale disposizione, il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 novembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

1.3. Esercizio della delega

La Commissione non ha adottato atti delegati a norma dell'articolo 5, in quanto non ha ravvisato la necessità di modificare i punti C e D dell'allegato I. La Commissione non intende esercitare il potere conferito nel prossimo futuro, ma non si può escludere che risulti necessario farlo.

1.4. Conclusioni

Il potere conferito non è stato esercitato, poiché non vi era alcun obbligo giuridico, né la necessità di farlo. Non si può escludere tuttavia che tali deleghe saranno necessarie in futuro.

2. DIRETTIVA 2001/110/CE DEL CONSIGLIO, DEL 20 DICEMBRE 2001, CONCERNENTE IL MIELE

2.1. Introduzione

La direttiva 2001/110/CE del Consiglio[2] stabilisce definizioni e norme comuni per la composizione e le principali diciture che devono figurare sull'etichettatura del miele.

[1] Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19.

[2] Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele, GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

L'articolo 4, paragrafo 2, allo scopo di garantire prassi commerciali leali, tutelare gli interessi dei consumatori e consentire l'impostazione di metodi di analisi pertinenti, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 6, riguardo al completamento della direttiva stabilendo i parametri quantitativi relativi agli elementi seguenti:

a) il criterio secondo cui un miele è "principalmente" di origine floreale o vegetale, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), primo trattino; e

b) il contenuto minimo di polline nel miele filtrato a seguito dell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche di cui all'allegato I, punto 2, lettera b), punto viii).

2.2. Base giuridica

La relazione è richiesta in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2. Conformemente a tale disposizione, il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 23 giugno 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

2.3 Esercizio della delega

La Commissione non ha adottato atti delegati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, poiché non ne ha ravvisato la necessità. La Commissione non intende esercitare il potere conferito nel prossimo futuro, ma non si può escludere che risulti necessario farlo.

2.4. Conclusioni

Il potere conferito non è stato esercitato, poiché non vi era alcun obbligo giuridico, né la necessità di farlo. Non si può escludere tuttavia che tali deleghe saranno necessarie in futuro.

3. DIRETTIVA 2001/111/CE DEL CONSIGLIO, DEL 20 DICEMBRE 2001, RELATIVA A DETERMINATI TIPI DI ZUCCHERO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

3.1. Introduzione

La direttiva 2001/111/CE del Consiglio[3] stabilisce norme relative alle condizioni di fabbricazione e commercializzazione di determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana.

L'articolo 4 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alla modifica della parte B dell'allegato al fine di tenere conto del progresso tecnico e dell'evoluzione delle norme internazionali pertinenti.

[3] Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana, GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53.

3.2. Base giuridica

La relazione è richiesta in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2. Conformemente a tale disposizione, il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 novembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.3. Esercizio della delega

La Commissione non ha adottato atti delegati conformemente all'articolo 5, in quanto non ha ravvisato la necessità di modificare la parte B dell'allegato. La Commissione non intende esercitare il potere conferito nel prossimo futuro, ma non si può escludere che risulti necessario farlo.

3.4. Conclusioni

Il potere conferito non è stato esercitato, poiché non vi era alcun obbligo giuridico, né la necessità di farlo. Non si può escludere tuttavia che tali deleghe saranno necessarie in futuro.

4. DIRETTIVA 2001/112/CE DEL CONSIGLIO, DEL 20 DICEMBRE 2001, CONCERNENTE I SUCCHI DI FRUTTA E ALTRI PRODOTTI ANALOGHI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

4.1. Introduzione

La direttiva 2001/112/CE del Consiglio[4] stabilisce norme comuni che disciplinano la composizione, l'impiego di denominazioni riservate, le caratteristiche di fabbricazione e l'etichettatura di succhi di frutta e altri prodotti analoghi.

L'articolo 7 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati della direttiva, tranne la parte I dell'allegato I e l'allegato II, al fine di adeguare gli allegati agli sviluppi delle norme internazionali pertinenti e di tenere conto del progresso tecnico.

4.2. Base giuridica

La relazione è richiesta in applicazione dell'articolo 7 bis, paragrafo 2. Conformemente a tale disposizione, il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 28 ottobre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

[4] Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.

4.3. Esercizio della delega

La Commissione ha adottato un atto delegato sulla base dell'articolo 7 per tenere conto del progresso tecnico: il **regolamento delegato (UE) n. 1040/2014 della Commissione**[5]. Tale atto delegato ha modificato l'allegato I, parte II, punto 3, che disciplina i trattamenti e le sostanze autorizzati, al fine di autorizzare le proteine vegetali derivate da frumento, piselli o patate per la chiarificazione dei succhi.

In linea con la convenzione d'intesa sugli atti delegati[6], gli esperti degli Stati membri sono stati consultati in seno al gruppo di esperti per i mercati agricoli, in particolare per quanto concerne gli aspetti disciplinati dal regolamento unico OCM. Il 25 luglio 2014 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) n. 1040/2014 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in relazione al regolamento delegato. Alla scadenza del periodo di due mesi, il regolamento delegato (UE) n. 1040/2014 della Commissione è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 288 del 2 ottobre 2014 ed è entrato in vigore il 5 ottobre 2014.

Al momento la Commissione non intende esercitare il potere conferito, a meno che il progresso tecnico non lo renda necessario in futuro.

4.4. Conclusioni

La Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati ad essa conferiti. Non si può escludere che tali deleghe saranno necessarie in futuro.

5. DIRETTIVA 2001/113/CE DEL CONSIGLIO, DEL 20 DICEMBRE 2001, RELATIVA ALLE CONFETTURE, GELATINE E MARMELLATE DI FRUTTA E ALLA CREMA DI MARRONI DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

5.1. Introduzione

La direttiva 2001/113/CE del Consiglio[7] stabilisce definizioni e norme comuni che disciplinano la composizione, le caratteristiche di fabbricazione e l'etichettatura di confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni.

L'articolo 5 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alla modifica dell'allegato II e della parte B dell'allegato III al fine di tenere conto del progresso tecnico e dell'evoluzione delle norme internazionali pertinenti.

5 Regolamento delegato (UE) n. 1040/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana per adeguarne l'allegato I al progresso tecnico, GU L 288 del 2.10.2014, pag. 1.

6 Intesa comune sugli atti delegati a partire dal 2011 (non pubblicata).

7 Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana, GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67.

5.2. Base giuridica

La relazione è richiesta in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2. Conformemente a tale disposizione, il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 novembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

5.3. Esercizio della delega

La Commissione non ha adottato atti delegati conformemente all'articolo 5, in quanto non ha ravvisato la necessità di modificare l'allegato II o la parte B dell'allegato III. La Commissione non intende esercitare il potere conferito nel prossimo futuro, ma non si può escludere che risulti necessario farlo.

5.4. Conclusioni

Il potere conferito non è stato esercitato, poiché non vi era alcun obbligo giuridico, né la necessità di farlo. Non si può escludere tuttavia che tali deleghe saranno necessarie in futuro.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.